



Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Prot. GAB – DEC – 2009 – 0000115 del 21 ottobre 2009

- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 4 e 14 dello stesso, che distinguono le funzioni di indirizzo politico–amministrativo da quelle della gestione amministrativa e articolano l’attività delle amministrazioni statali sulla base di obiettivi e programmi;
- VISTO** in particolare, l’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che garantisce condizioni di pari opportunità ad uomini e donne nell’accesso al lavoro e nel trattamento sul lavoro;
- VISTO** l’articolo 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 che reca le disposizioni generali in materia di incarichi di funzioni dirigenziali;
- VISTO** il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.150 recante “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO** l’articolo 20 del CCNL della dirigenza dell’Area 1 – quadriennio 2002–2005, sottoscritto il 21 aprile 2006, che contiene la disciplina specifica del conferimento degli incarichi dirigenziali;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 7 e seguenti che recano disposizioni per la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti interessati;
- VISTA** la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante “Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’integrazione tra pubblico e privato”, in particolare gli articoli 3, recante norme in materia di incarichi dirigenziali, e 10, comma 2, che dispone l’istituzione di ruoli dirigenziali per singole amministrazioni;
- VISTO** il D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108 con cui è stato emanato il regolamento recante disciplina per l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;
- VISTA** la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante “Delega al Governo finalizzata

all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei Conti”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare l’articolo 8 concernente la direttiva di indirizzo politico-amministrativo documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° febbraio 2007 n. 1, riguardante misure di trasparenza e legalità in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali, di amministrazione e consulenza e in generale di gestione (G.U. della Repubblica Italiana n.70 del 24 marzo 2007)

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2007 n. 10, riguardante l’affidamento, mutamento e revoca degli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 47 del 25 febbraio 2008);

VISTO il D.P.R. 3 agosto 2009 n. 140, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (G.U. della Repubblica Italiana n. 228 del 1 ottobre 2009);

VISTO il D.P.R. 6 marzo 2001 n. 245, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dover procedere alla definizione dei criteri per l’affidamento, l’avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, ai sensi dell’articolo 20 del C.C.N.L. del personale dirigente di prima e seconda fascia dell’area 1, nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 così come modificato dalla legge del 15 febbraio 2002 n. 145, ponendo il dirigente al centro del processo di valorizzazione della sua persona e della sua capacità professionale in armonia con le dinamiche di ottimizzazione delle risorse e di incremento dei livelli di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa;

VISTO l’accordo di concertazione con le organizzazioni sindacali sottoscritto il 19 ottobre 2009;

D E C R E T A

Articolo 1

Principi generali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di prima e di seconda fascia presso gli uffici del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

2. I principi, i criteri e le procedure stabiliti dal CCNL per il conferimento degli incarichi dirigenziali si intendono integralmente richiamati.
3. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti in relazione alle esigenze del migliore funzionamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, considerando il dirigente elemento centrale dei processi di innovazione e di valorizzazione delle risorse umane.
4. Il conferimento dell'incarico avviene previo confronto con il dirigente in ordine alla determinazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali, alla definizione degli obiettivi e dell'oggetto del provvedimento, nonché ai risultati da conseguire, in base ai criteri e secondo le procedure di seguito indicate, avendo cura di garantire la migliore utilizzazione delle competenze professionali dei dirigenti e tenendo conto delle preferenze da essi manifestate.
5. L'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale è effettuata dal Ministro, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 165/01. A seguito di tale adempimento, i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale conferiscono gli incarichi dirigenziali nell'ambito dei propri uffici in attuazione della procedura di cui all'art. 10, comma 2.
6. Tutti i dirigenti hanno diritto ad un incarico, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del C.C.N.L., nei limiti dei posti disponibili. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 108/04, per l'amministrazione nella quale sono inquadrati in ruolo, incarichi aventi ad oggetto l'esercizio di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti dall'ordinamento, compresi quelli da svolgere presso organi collegiali di enti pubblici in rappresentanza dell'amministrazione.
7. Al fine del conferimento dell'incarico dirigenziale nonché della stipula del contratto contenente la definizione del corrispondente trattamento economico, il Direttore generale della Direzione generale degli affari generali e del personale comunica a tutti i dirigenti copia del decreto ministeriale di determinazione dell'articolazione delle posizioni dirigenziali e della relativa retribuzione di posizione di parte variabile, provvedendo altresì alla pubblicazione sul sito internet e intranet.
8. L'Amministrazione adotta procedure dirette a consentire il tempestivo rinnovo degli incarichi dei dirigenti al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità.

Articolo 2

Criteri generali di conferimento degli incarichi dirigenziali

1. Il conferimento degli incarichi dirigenziali avviene, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 1, del D. Lgs. 165/01, così come modificato dall'art. 40 del D. Lgs. n. 150/2009, previa adeguata pubblicizzazione con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, nel rispetto, fra gli altri, dei seguenti criteri:

- a) natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati;
 - b) attitudini e capacità professionale del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro;
 - c) rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione, al fine di favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti.
2. Il conferimento di incarichi ad interim è effettuato nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.
 3. Il conferimento di nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 commi 5 bis e 6, del D.Lgs. 165/01 viene effettuato previo accertamento dell'insussistenza o dell'indisponibilità di idonee professionalità interne all'area dirigenziale.

Art. 3

Pubblicità delle posizioni dirigenziali

1. L'amministrazione pubblica e aggiorna costantemente l'elenco dei posti dirigenziali vacanti, rendendo conoscibili i criteri di scelta, al fine di consentire ai dirigenti interessati l'esercizio del diritto a produrre domanda per il conferimento di incarichi vacanti.
2. La pubblicità avviene tramite pubblicazione sui siti internet e intranet del Ministero e dandone diretta comunicazione ai dirigenti tramite casella di posta elettronica istituzionale.

Art. 4

Durata dell'incarico

1. L'incarico è conferito a tempo determinato.
2. La durata dell'incarico è correlata agli obiettivi prefissati e contenuta nei limiti stabiliti dalle norme in vigore. In ogni caso, la durata degli incarichi di cui all'articolo 19 del D. Lgs n. 165/01 non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni, salvo quanto stabilito dal comma 6 del medesimo articolo 19 e nei casi di conseguimento del limite di età per collocamento a riposo.
3. L'incarico termina comunque con la cessazione del rapporto di lavoro.

Articolo 5

Rinnovo dell'incarico

1. L'incarico di funzione dirigenziale è rinnovabile, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del C.C.N.L., salvo che sia imputabile al dirigente, il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero l'inosservanza delle direttive impartite secondo quanto previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n.165/01 così come modificato dall'art. 41 del D. Lgs. N. 150/2009 e con i criteri e le procedure di cui all'articolo 21 del C.C.N.L. In caso di

rinnovo, non si applica la procedura di cui all'articolo 10 del presente decreto.

Articolo 6

Risoluzione del rapporto

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, il rapporto istituito tra l'Amministrazione ed il dirigente con il conferimento dell'incarico può essere risolto consensualmente.
2. Qualora l'Amministrazione intenda conservare la facoltà di avvalersi della possibilità di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro prevista dall'art. 72, comma 11, del D.L. 112/08, convertito, con modificazioni, in L. 133/08, e come da ultimo modificato dall'art. 17 del Decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, lo evidenzia in apposita disposizione nell'ambito del provvedimento di attribuzione dell'incarico.

Articolo 7

Revoca dell'incarico

1. L'incarico può essere revocato qualora sia imputabile al dirigente il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o l'inosservanza delle direttive impartite, secondo quanto previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 41 del D.Lgs. n.150/2009.
2. La revoca ha luogo nel rispetto del principio del giusto procedimento.

Articolo 8

Avvicendamento dell'incarico

1. Fatte salve le ipotesi di revoca, rinnovo o risoluzione, l'avvicendamento degli incarichi avviene alla scadenza del termine del periodo di durata determinato in sede di conferimento dell'incarico.
2. L'intendimento di rinnovare l'incarico ovvero di conferire un incarico diverso è comunicato al dirigente entro 60 giorni rispetto alla scadenza dell'incarico.
3. L'avvicendamento negli incarichi tra i dirigenti in servizio può avvenire, al termine del periodo dell'incarico stesso, salvo la motivazione di cui alla lettera e), sulla base dei seguenti elementi:
 - a) motivate ragioni organizzative e gestionali;
 - b) valutazioni delle attitudini e delle capacità professionali oggettivamente verificate;
 - c) risultati conseguiti nello svolgimento di precedenti funzioni dirigenziali in relazione all'incarico da conferire;
 - d) rotazione degli incarichi per favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti;
 - e) richiesta del dirigente interessato di assegnazione di posto vacante, tramite nuovo atto di incarico.

4. In materia di conferimento di incarichi dirigenziali, sono fatti salvi i principi vigenti in caso di revoca del comando o del distacco dei dirigenti appartenenti al ruolo dirigenziale dell'Amministrazione nonché le disposizioni di cui al C.C.N.L. quadro del 7 Agosto 1998, recante disposizioni sulle modalità di utilizzo dei distacchi sindacali, in particolare l'articolo 18, il quale prevede la riassegnazione del dirigente che riprende servizio alla stessa sede di servizio e nel medesimo livello funzionale ricoperti al momento del distacco.

Articolo 9 Cessazione degli incarichi

1. Gli incarichi dirigenziali cessano automaticamente in caso di riorganizzazione dell'amministrazione e in tutte le ipotesi previste dalla normativa vigente. È fatta salva in ogni caso l'applicazione della normativa transitoria di cui all'art.10, comma 3, del D.P.R. 3 agosto 2009, n.140.

Articolo 10 Procedura per il conferimento degli incarichi

1. La procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia si articola nelle seguenti fasi:
 - a) verificata la vacanza di posizioni dirigenziali di prima fascia, il Direttore generale della Direzione generale degli affari generali e del personale comunica al Segretario Generale la disponibilità della posizione al fine del conferimento del relativo incarico nel rispetto delle aliquote previste dall'articolo 19 del D. Lgs. 165/01;
 - b) il Direttore generale degli affari generali e del personale provvede alla pubblicità degli incarichi vacanti secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 2;
 - c) i dirigenti interessati possono presentare richiesta di conferimento dell'incarico entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta comunicazione.
 - d) l'attitudine e la capacità professionale del dirigente in relazione agli obiettivi prefissati sono valutate sulla base dei criteri generali di cui all'art. 2 comma 1, utilizzando in tal senso i curricula pervenuti e/o contenuti nella banca dati di cui all'art. 12;
 - e) il Ministro, sentito il Segretario Generale, formula la proposta motivata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini del successivo iter di nomina. La proposta deve contenere: a) l'indicazione dell'oggetto dell'incarico; b) l'indicazione della decorrenza e della scadenza dell'incarico; c) l'indicazione degli obiettivi da perseguire; d) la dichiarazione circa l'avvenuto adempimento di cui all'art.5, lettera f), del D. Lgs. 300/99; e) la dichiarazione che, nell'effettuare la scelta del dirigente indicato nella proposta, sono state rispettate le regole stabilite nel provvedimento generale di determinazione dei criteri di affidamento degli incarichi; f) la dichiarazione che, nell'effettuare la scelta del dirigente indicato nella proposta, si è tenuto conto del principio di pari opportunità.

2. La procedura di conferimento e avvicendamento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia si articola nelle seguenti fasi:
 - a. i dirigenti generali preposti ad uffici dirigenziali di livello generale comunicano al Segretario generale e al Direttore generale della Direzione generale degli affari generali e del personale, la vacanza delle posizioni dirigenziali presenti, entro 10 giorni dall'avvenuta disponibilità;
 - b. nel caso in cui la vacanza riguardi posizioni dirigenziali afferenti al Segretariato generale, tale comunicazione è effettuata dal Segretario Generale al Direttore generale degli affari generali e del personale;
 - c. il Direttore generale degli affari generali e del personale provvede alla pubblicità degli incarichi vacanti secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 2;
 - d. i dirigenti interessati possono presentare richiesta di conferimento dell'incarico entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta comunicazione;
 - e. l'attitudine e capacità professionale del dirigente a perseguire gli obiettivi connessi alle funzioni dirigenziali oggetto di incarico sono valutate dal dirigente preposto all'ufficio dirigenziale generale in cui si trovano le posizioni dirigenziali di seconda fascia vacanti, sentiti i dirigenti di seconda fascia interessati, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 2, comma 1, utilizzando in tal senso, i curricula trasmessi o contenuti nella banca dati di cui all'art. 12. Il dirigente preposto all'ufficio dirigenziale generale competente, previa comparazione degli aspiranti, conferisce l'incarico adottando il relativo provvedimento e stipula il contratto individuale con il dirigente prescelto disponendo contestualmente l'aggiornamento della banca dati;
 - f. qualora vi siano domande presentate da dirigenti di seconda fascia che non trovano riscontro ovvero posti dirigenziali vacanti non richiesti, al fine di garantire il diritto all'incarico, il Dirigente preposto all'Ufficio dirigenziale generale in cui si trovano le posizioni dirigenziali di seconda fascia vacanti, sentito il Segretario generale e il Direttore Generale della Direzione generale degli affari generali e del personale, provvede all'individuazione fra i dirigenti privi di incarico di quello cui conferire il posto di funzione rimasto vacante. Successivamente all'adozione del decreto di assegnazione, il dirigente di prima fascia interessato adotta il provvedimento di conferimento delle funzioni dirigenziali e stipula il relativo contratto individuale, secondo le risultanze delle predette designazioni ai dirigenti assegnati al proprio ufficio e dispone contestualmente per l'aggiornamento della banca dati, dandone informazione al Segretario generale.

Articolo 11

Mobilità

1. Ferme restando le procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e seguenti del D. Lgs. 165/01, il dirigente che abbia chiesto e non ottenuto l'attribuzione di un incarico disponibile, decorsi due anni dal conferimento dell'incarico ricoperto, ha la facoltà di transitare nei ruoli di un'altra amministrazione pubblica disponibile a conferirgli un incarico vacante.

2. Nel caso di cui al comma 1 il preavviso di quattro mesi sostituisce il nullaosta dell'amministrazione di appartenenza.

Articolo 12

Banca dati del personale dirigente

1. Presso la Direzione generale degli affari generali e del personale è istituita una banca dati informatizzata del personale dirigenziale presso cui sono memorizzati i dati curriculari, i dati relativi agli incarichi conferiti (ivi compresi gli incarichi aggiuntivi di cui all'articolo 60 del C.C.N.L. nonché i dati relativi alla valutazione del risultato effettuata ai sensi dell'articolo 21 del C.C.N.L.)
2. La banca dati di cui al comma 1 è regolamentata conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali; in ogni caso deve essere prevista la nomina del responsabile del trattamento dei dati nonché il diritto di accesso e di rettifica dei dirigenti sulla propria documentazione, anche mediante privilegio di accesso individuale in lettura.
3. L'aggiornamento di detta banca dati è assicurato, con cadenza annuale, sia dalla Direzione generale degli affari generali e del personale che dai dirigenti stessi che possono, ove necessario, integrare e modificare il curriculum già in possesso dell'Amministrazione, previa attribuzione di apposito codice di accesso per la modifica diretta del proprio curriculum.
4. Anche al fine di agevolare il diritto di accesso dei dirigenti interessati, ai sensi della L. 241/90, copia dei curriculum e della documentazione riguardante la valutazione dell'attività dei dirigenti stessi sono inseriti nel rispettivo fascicolo personale.
5. In ogni caso, salvo l'accesso del dirigente interessato al proprio fascicolo, le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi non si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 5, D. Lgs. 286/99, alle attività di valutazione dei dirigenti.

Articolo 13

Informativa sindacale

1. Entro il 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario, il Direttore generale della Direzione generale degli affari generali e del personale informa le Organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza sulla consistenza e sulla dotazione organica della dirigenza di prima e seconda fascia del Ministero, sulle operazioni amministrative relative al conferimento delle funzioni dirigenziali stesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione e pubblicato sul Bollettino ufficiale nonché sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

F to On. Stefania Prestigiacomo

